NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089

L'articolo 66 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 66. - 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 2. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. 5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000".

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	IV — Modificazioni alla legge n. 1089

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-23-sostituzione-dell-articolo-66-della-legge-n-1089/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it